



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 DEL 16/11/2020

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZ. CIVILE N. 1734/2020 - GE.CO.PARK SRL- BANCA ETRURIA /COMUNE DI CATTOLICA PUBBLICATA IN DATA 22/06/2020 E NOTIFICATA IN DATA 14/10.2020 (PROT. 31710) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000

L'anno duemilaventi , il giorno sedici , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – in videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	CALBI MAURO	P
POZZOLI SILVIA	P	VENTURINI CLAUDIA	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	A	VACCARINI FEDERICO	P
GROSSO SIMONA	P	SECCHI MARCO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
PRIOLI MAURA	P	CECCHINI MARCO	P
VANNI BRUNO FRANCO	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il consigliere Boresta Marco è assente giustificato.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: OLIVIERI NICOLETTA, STOPPIONI MARIA LUISA, CERRI DANIELE .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio, come previsto dal proprio Decreto n.1 del 30/03/2020, ripete l'appello al fine di accertare continuità e qualità della connessione di tutti i consiglieri presenti.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 86 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 04/11/2020 dal Dirigente Settore 04;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori n.20/2020 del 10/11/2020;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 05/11/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 06/11/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco;

Segue intervento del Dirigente Gaddi Baldino per la relazione tecnica;

Seguono interventi: Consigliere Cecchini Marco, Segretario Generale Volpini Andrea, Consiglieri Montanari Alessandro e Cecchini Marco;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti n.16

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Contrario
Benelli Gastone - Contrario
Vaccarini Federico - Contrario
Secchi Marco – Contrario
Gessaroli Massimiliano - Contrario

Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.//

Votanti n.16

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n.6 (PD, CnC, Lega)

DELIBERA

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 86

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale per appello nominale:

Consiglieri presenti n.16

Gennari Mariano - Favorevole

Pozzoli Silvia - Favorevole

Girometti Fabrizio - Favorevole

Bologna Maurizio - Favorevole

Grosso Simona - Favorevole

Marcolini Francesco - Favorevole

Prioli Maura – Favorevole

Vanni Bruno Franco - Favorevole

Calbi Mauro – Favorevole

Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Contrario

Benelli Gastone - Contrario

Vaccarini Federico - Contrario

Secchi Marco – Contrario

Gessaroli Massimiliano - Contrario

Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.//

Votanti n.16

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n.6 (PD, CnC, Lega)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE: 5

SERVIZIO: AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: DOTT. VOLPINI ANDREA

#

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
- RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- 1) Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Cattolica conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Ge.Co. Park S.r.l. (di seguito GECCO) e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (di seguito BPEL) affinché fosse:
 - I) accertato e dichiarato che il diritto di superficie costituito mediante contratto di data 03.12.2002 a favore della GECCO sugli immobili siti nel Comune di Cattolica (attualmente distinti al catasto fabbricati al Foglio 1, Particella 4409 ed al catasto terreni al Foglio 1, Particelle 4410 e 4411) si fosse estinto per effetto della decadenza dal medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23.12.2008;
 - II) accertata e dichiarata la piena proprietà del Comune attore da qualsivoglia peso o diritto della GECCO sui beni in controversia;
 - III) accertata e dichiarata la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla GECCO in favore della BPEL con rogito di data 09.02.2006;
 - IV) in subordine accertata e dichiarata l'avvenuta estinzione di detta ipoteca contestualmente all'estinzione del diritto di superficie; con ogni conseguenziale provvedimento e condanna alle spese di lite.
- 2) Il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso con sentenza n. 471/2020, nella quale veniva definitivamente stabilito tra l'altro:
 - l'estinzione del diritto di superficie a favore della ditta Ge.co.park srl costituito con il contratto rep 19516/2002;
 - la piena esclusiva e illimitata proprietà del Comune di Cattolica dei terreni distinti in catasto al foglio Foglio 1, Particelle 4410 e 4411:
 - la reiezione, in quanto infondata della domanda di accertamento della nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da Ge.Co.Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006, nonché la domanda di accertamento e declaratoria di avvenuta estinzione dell'ipoteca costituita da Ge.Co.Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006 contestualmente

all'estinzione del diritto si superficie;

- l'inammissibilità in quanto tardiva della domanda riconvenzionale di parte convenuta;

3) la sentenza di primo grado veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale successivamente con sentenza 1734/2020 ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di primo grado;

4) la Corte di Appello ha ordinato al Comune appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'intervenuta Purple SPV Srl che si liquidano in euro 6.615,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228;

- in data 22.06.2020 la sentenza e' stata pubblicata;
- con nota assunta al prot. Ente al nr. 31710 del 14/10/2020 è stata notificata dal legale della controparte la sentenza di cui sopra provvista di formula esecutiva;
- con delibera nr. 141 del 5/11/2020 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre gravame davanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

ATTESO che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che:

al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il

pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; la Compagnia Assicurativa ha comunicato che la liquidazione del rimborso non avverrà prima della conclusione del procedimento di appello;

CONSIDERATO, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere al pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal maturato al saldo, salvo ripetere quanto corrisposto, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune in sede di giudizio della Cassazione;

RITENUTO quindi di riconoscere l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

PRECISATO che con il rendiconto 2019 il Comune di Cattolica il Fondo per le passività potenziali da contenzioso si è attestato in complessivi € 1.230.667,53;

CONSIDERATO che nel corso del 2020 detto fondo è stato applicato per una quota pari ad € 14.543,87 e pertanto, allo stato attuale, risulta ancora capiente per € 1.216.123,66;

DATO ATTO che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente ha proposto ricorso in avanti alla corte di Cassazione;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

- Punto 2 dispositivo sentenza	- € 9.652,08
- Interessi e rivalutazione dal 22/06/2020 al al 30 /11/2020 (ultimo indici Istat disponibile per il calcolo della rivalutazione)	- € 2,13
- Punto 3 dispositivo sentenza	- € 777,00
- Totale	- € 10.431,21

derivante da sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 1734/2020 pubblicata il 13/05/2019 e notificata con formula esecutiva in data 14/10/2020 nota prot. 31710 del 14/10/2020, salvo ripetere la somma di cui sopra in caso di esito favorevole del giudizio in Cassazione in corso;

- 3) - di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 10.431,21 attraverso l'applicazione della quota accantonata nell'avanzo di amministrazione all'interno del fondo per le passività potenziali da contenzioso, sufficientemente capiente;
- 4) - di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 5) – di dare atto che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente ha proposto ricorso in avanti alla corte di Cassazione;
- 6) - di rinviare al Dirigente del Settore 5 ° - Servizio Patrimonio – l'adozione di tutti gli atti necessari al pagamento di quanto disposto dal Giudice in sentenza;
- 7) - di trasmettere il presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;
- 8) - di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)